

## MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### PER LA CONCESSIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA CLE A VALERE SUL FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO ISTITUITO DALL'ART.11 DL 39/09 (conv. dalla L.77/09) – OCDPC 780/2021, 978/2023 E D.G.R. 757/2023.

[D.L. 39 del 28/04/2009 (conv. dalla Legge 24/06/2009 n. 77) - art. 2, comma 1, lettera a) OO.PP.CC.MM. NN. 3907/2010 e successive - D.G.R. n°757 del 18/12/2023 in BURC n° 4 del 08/01/2024]

#### 1. PREMESSE

1.1. L'articolo n.11 "Interventi per la prevenzione del rischio sismico" del D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, ha istituito un fondo per il finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico (c.d. "Fondo per la prevenzione del rischio sismico" - nel seguito: Fondo) su tutto il territorio nazionale, articolato su sette annualità (2010 – 2016), la cui attuazione è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso specifiche Ordinanze.

Con le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (nel seguito: OOPCM) n. 3907/2010 e n. 4007/2012, nonché con le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n.52/2013, n. 171/2014, n.293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 sono stati disciplinati gli indirizzi e criteri generali per l'erogazione dei contributi di cui al predetto fondo, demandando alle Regioni la disciplina di dettaglio e sono state trasferite alla Regione Campania, attraverso distinti decreti di ripartizione, risorse per complessivi €129.096.242,62.

In seguito, l'OCDPC n. 675 del 18 maggio 2020, recante *"Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018"*, ha regolamentato, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse "non utilizzate" del Fondo.

Infine:

- con l'OCDPC n.780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U. n.143 del 17/06/2021) sono state disciplinate le risorse per le annualità 2019, 2020 e 2021;

- con l'OCDPC n.978 del 24 marzo 2023 (pubblicata in G.U. n.86 del 12/04/2023 sono state disciplinate le risorse per le annualità 2022 e 2023. Inoltre, la suddetta Ordinanza ha inciso sulle Ordinanze precedenti introducendo modifiche alle modalità del Monitoraggio delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale, alla Revoca delle risorse di precedenti annualità e alla Disciplina degli interventi di prevenzione strutturale - precedenti annualità (artt.18, 20 e 21).

1.2. L'attuazione delle **Azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della CLE (nel seguito anche: art.2, comma1, lett.a)**, è finora avvenuta attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di sei manifestazioni di interesse rivolte ai Comuni inseriti nell'allegato 7 dell'OPCM3907/09 e ss. (Comuni per i quali l'accelerazione massima al suolo « $a_g$ » risulta maggiore di 0.125g), approvate con Decreti Dirigenziali n.94/2011, n.1279/2016, n.14/2018, n.175/2019, n.552/2020 e n. 642/2022 in attuazione degli atti di indirizzo di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale: n°118 del 27/05/2013 (BURC n°29 del 03/06/2013), n°814 del 23/12/2015 (BURC n°1 del 04/01/2016), n°482 del 31/08/2016 (BURC n° 63 del 26/09/2016), n°800 del 29/11/2018, n°188 del 04/05/2021 (BURC n° 50 del 17/05/2021).

1.3. **Con la presente procedura (nel seguito: manifestazione di interesse) si intende formare degli elenchi di interventi non strutturali finanziabili (art.2, comma1, lett.a) con le risorse relative al triennio 2019-2021 di cui all' Ordinanza 780/2021 e al biennio 2022-2023 di cui all' Ordinanza 978/2023 (nel seguito: Ordinanze), conformemente a quanto stabilito con la D.G.R. n. 757 del 18/12/2023 (BURC n. 4 del 08/01/2024). In particolare, nella D.G.R. n. 757/2023 sono indicate le risorse disponibili pari a €3.550.050,12 (si veda la voce "Lett.a-Microzonazione" presente nella tabella riportata nel "preso atto") e le linee di indirizzo a cui la presente manifestazione di interesse è confermata (si veda l'Al. A-INDIRIZZI E CRITERI).**

## 2. AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PROCEDURA

2.1. Giunta Regionale della Campania - Staff 91 Tecnico Operativo della Direzione Generale  
50.18. *Lavori Pubblici e Protezione Civile* - via De Gasperi n.28, 80133 Napoli (nel seguito: Ufficio) - pec: [staff.501891@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501891@pec.regione.campania.it).

## 3. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

3.1. La fonte di finanziamento è rappresentata dalla somma delle risorse trasferite dal Dipartimento della Protezione Civile per le annualità 2019-2021 (*Ordinanza 780/2021*), assegnate alla Regione Campania con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021 (pubblicato in G.U. n.193 del 13/08/2021) pari ad € 2.134.225,11

e quelle relative alle annualità 2022-2023 (Ordinanza 978/2023), assegnate alla Regione Campania con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023 (pubblicato in G.U. n.162 del 13/07/2023), pari ad € 1.415.825,01.

3.2. Per l'attuazione del presente avviso la Regione Campania ha destinato l'importo complessivo di € **3.550.050,12**, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.757/2023, presente nel capitolo di uscita U01230 del bilancio regionale EF2024 correlato al capitolo di entrata E01326.

#### 4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

4.1. Nel presente documento vengono definiti i criteri per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (nel seguito: MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (nel seguito: CLE), di cui all'art. 2 comma 1 lett. a delle Ordinanze (azioni di prevenzione non strutturale). In particolare, è possibile aderire all'iniziativa richiedendo l'erogazione di contributi per:

4.1.1. *studi di microzonazione sismica di livello 1 (nel seguito: MS1) accompagnati dall'analisi della CLE (nel seguito: MS1+CLE);*

4.1.2. *analisi della CLE;*

4.1.3. *studi di microzonazione sismica di livello 3 (nel seguito: MS3);*

4.1.4. *analisi della CLE e studi di MS3 (nel seguito: CLE+MS3).*

4.2. Per il combinato disposto dell'art.8 e dell'allegato 8 delle Ordinanze, non si possono finanziare aggiornamenti di studi già realizzati.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1. Possono presentare domanda di contributo i **Comuni in forma singola o associata** (nel seguito: richiedenti) ricadenti nell'elenco di cui all'allegato 7 delle Ordinanze (accelerazione massima al suolo «a<sub>g</sub>» maggiore di 0,125g - si veda ALL. A estratto dall'allegato 7, per la Regione Campania).

5.2. I Comuni territorialmente contigui che fanno parte di un'unione o associazione di Comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza (es. piani intercomunali di protezione civile), possono presentare domanda di contributo in forma associata (nominando un Comune capofila responsabile della presentazione dell'istanza e, in caso di concessione del contributo, dell'attuazione dell'intervento) o in alternativa singolarmente.

Nel caso in cui un Comune presenti istanza sia in forma associata che in forma singola, quest'ultima viene esclusa ed inserita nell'elenco B di cui al paragrafo 11.

## 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 6.1. Per la richiesta del contributo il richiedente deve disporre di un Piano di Emergenza Comunale. I richiedenti che non dispongono di un Piano di Emergenza Comunale approvato possono richiedere contributi a condizione che si impegnino ad approvare il Piano in tempo utile per poter redigere gli studi e/o le analisi oggetto di contributo. Se, per qualsiasi motivo, l'approvazione del Piano non interviene in tempo utile, il richiedente decade dal contributo.
- 6.2. I richiedenti si impegnano a garantire il cofinanziamento nella misura di cui al successivo paragrafo 7 ad eccezione delle richieste di contributo finalizzate alla sola analisi della CLE.
- 6.3. I richiedenti si impegnano a recepire all'interno della pianificazione urbanistica comunale lo studio di microzonazione sismica e l'analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE), come meglio specificato nel paragrafo 12.8.
- 6.4. Possono presentare istanza di partecipazione:
- 6.4.1. i richiedenti che non hanno ancora ottenuto contributi per le stesse finalità;
  - 6.4.2. i richiedenti che alla data di presentazione dell'istanza dichiarano di rinunciare o sono stati dichiarati decaduti da precedenti assegnazioni di contributi e che abbiano restituito gli stessi alla Regione.
- 6.5. Il richiedente può presentare istanza di partecipazione per:
- 6.5.1. MS1+CLE;
  - 6.5.2. analisi della CLE<sup>1</sup>;
  - 6.5.3. MS3; sono esclusi da tale richiesta:
    - 6.5.3.1. i Comuni che non hanno realizzato gli studi di MS1+CLE;
    - 6.5.3.2. i Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo per studi di MS1+CLE che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, non hanno ancora consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti;
    - 6.5.3.3. i Comuni che, senza beneficiare di contributi a valere sul Fondo, hanno realizzato studi di MS1+CLE che, tuttavia, non risultano certificati ai sensi dell'art. 5 delle Ordinanze;
  - 6.5.4. CLE+MS3; sono esclusi da tale richiesta:
    - 6.5.4.1. i Comuni che non hanno realizzato gli studi di MS1;
    - 6.5.4.2. i Comuni beneficiari di contributi a valere sul Fondo per studi di MS1 che, alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, non hanno ancora consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti;
    - 6.5.4.3. i Comuni che, senza beneficiare di contributi a valere sul Fondo, hanno realizzato studi di MS1 che, tuttavia, non risultano certificati ai sensi dell'art. 5 delle Ordinanze.

---

<sup>1</sup> Possono richiedere contributi per la sola CLE esclusivamente i Comuni che abbiano già effettuato studi di microzonazione sismica, in attuazione delle Ordinanze n. 3907/2010 e 4007/2012, e che siano certificati secondo le modalità previste dall'art. 5 delle suddette Ordinanze o, almeno, consegnati all'Ufficio.

## 7. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E COFINANZIAMENTO

7.1. Le risorse sono concesse ai richiedenti che in sede di presentazione dell'istanza si impegnano a cofinanziare le spese, ad eccezione delle richieste relative all'analisi della CLE, per la quale non è necessario garantire il cofinanziamento.

Il costo complessivo degli studi di MS e/o CLE ( $C_{tot}$ ) è dunque dato dalla sommatoria del contributo statale ( $C_{contr}$ ) e del cofinanziamento dell'Ente ( $C_{cof}$ ).

7.2. Il contributo massimo richiedibile ( $C_{contr\ max}$ ) è indicato nelle tabelle 1, 2 e 3 delle Ordinanze ed è correlato alla popolazione residente: tabella 1 (art. 6) per MS1+CLE; tabella 2 (art. 10) per le sole analisi della CLE; tabella 3 (art. 11) per MS1+CLE in Comuni facenti parte di ambiti territoriali e organizzativi ottimali, unioni o associazioni di Comuni.

Per MS3, ai sensi dell'art. 6, co. 2 delle Ordinanze, il  $C_{contr\ max}$  è il doppio del contributo previsto per MS1 (tab. 1) ed è consentita la partecipazione solo in forma singola.

Tenuto conto di quanto sopra, l'importo del  $C_{contr}$  richiedibile variabile a seconda della:

7.2.1. popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT

7.2.2. specifica richiesta (MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3<sup>2</sup>)

7.2.3. modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse nel caso di MS1+CLE (partecipazione singola o in forma associata)

non può superare i valori riportati nella seguente tabella A:

CONTRIBUTO STATALE MASSIMO EROGABILE ( $C_{contr\ max}$ )				
	MS1 + CLE		CLE	MS3
<i>popolazione residente all'ultimo dato ISTAT</i>	<i>partecipazione singola</i>	<i>partecipazione associata<sup>3</sup></i>		<i>solo partecipazione singola</i>
ab ≤ 2.500	€ 11.250,00	€ 12.750,00	€ 3.000,00	€ 22.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 14.250,00	€ 16.150,00	€ 3.000,00	€ 28.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 17.250,00	€ 19.550,00	€ 3.000,00	€ 34.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 20.250,00	€ 22.950,00	€ 3.000,00	€ 40.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 24.750,00	€ 28.050,00	€ 5.000,00	€ 49.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 27.750,00	€ 31.450,00	€ 5.000,00	€ 55.500,00
ab > 100.000	€ 32.250,00	€ 36.550,00	€ 7.000,00	€ 64.500,00

Tabella A

7.3. I richiedenti devono garantire un  $C_{cof}$  pari a:

7.3.1. **almeno il 25% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione singola** (richiesta di un singolo Comune);

7.3.2. **almeno il 15% del costo complessivo dello studio in caso di partecipazione associata** (richiesta di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio

<sup>2</sup> Nel caso di richiesta di contributo per CLE+MS3 il contributo statale massimo erogabile è dato dalla somma del contributo statale massimo erogabile per studi di MS3 e CLE.

<sup>3</sup> È indicata la quota di contributo riferita a ciascun Comune che partecipa in forma associata.

delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art.11, co.2 e 3 delle Ordinanze).

Nella seguente tabella si riporta, per comodità, l'entità del cofinanziamento minimo ( $C_{\text{cof min}}$ ) che i richiedenti devono garantire se intendono richiedere  $C_{\text{contr max}}$ :

<b>COFINANZIAMENTO MINIMO DELL'ENTE (<math>C_{\text{cof min}}</math>) in caso di richiesta di contributo statale nella misura massima</b>				
	<b>MS1 + CLE</b>		<b>CLE</b>	<b>MS3</b>
<i>popolazione residente all'ultimo dato ISTAT</i>	<i>partecipazione singola</i>	<i>partecipazione associata<sup>3</sup></i>		<i>solo partecipazione singola</i>
ab ≤ 2.500	€ 3.750,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 7.500,00
2.500 < ab ≤ 5.000	€ 4.750,00	€ 2.850,00	€ 0,00	€ 9.500,00
5.000 < ab ≤ 10.000	€ 5.750,00	€ 3.450,00	€ 0,00	€ 11.500,00
10.000 < ab ≤ 25.000	€ 6.750,00	€ 4.050,00	€ 0,00	€ 13.500,00
25.000 < ab ≤ 50.000	€ 8.250,00	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 16.500,00
50.000 < ab ≤ 100.000	€ 9.250,00	€ 5.550,00	€ 0,00	€ 18.500,00
ab >100.000	€ 10.750,00	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 21.500,00

*Tabella B*

7.4. I contributi statali assegnati agli Enti per la realizzazione degli studi si intendono onnicomprensivi (includendo pertanto IVA, CASSA, costi delle indagini, ecc.).

## **8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

8.1. I Comuni interessati dovranno trasmettere, **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione in forma singola (allegato B1.1) o associata (allegato B1.2), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Comune o da suo delegato (nel caso di delega alla sottoscrizione digitale occorre presentare il modello di delega di cui all'allegato B2). In caso di partecipazione in forma associata, oltre all'istanza di partecipazione occorre allegare il Modello di nomina del soggetto capofila (allegato B3).

L'istanza va inviata alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – Direzione Generale 50.18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo all'indirizzo p.e.c.: [staff.501891@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501891@pec.regione.campania.it) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.*

Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.

8.2. Ciascun Comune può presentare un'unica istanza, singolarmente (per richiedere in alternativa MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3) oppure in forma associata (per richiedere esclusivamente MS1+CLE). Se un richiedente presenta più di un'istanza prima della scadenza della manifestazione di interesse, è ritenuta valida solo l'ultima. Nei casi in cui il

richiedente presenta un'istanza sia in forma singola che in forma associata valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.2.

- 8.3. L'invio dell'istanza avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e **non si terrà conto di quelle pervenute dopo la scadenza**, anche se sostitutive di istanze già pervenute.
- 8.4. La pec di trasmissione dell'istanza deve riportare in oggetto la dicitura: "**Comune di ...** (indicare il nome dell'Ente) – **Fondo rischio sismico - Manifestazione di interesse 2024 per studi di microzonazione sismica e/o analisi della CLE**".
- 8.5. È fatto obbligo, a pena di esclusione, di trasmettere, se dovuti, gli allegati di cui al paragrafo 8.1.

## 9. CAUSE DI ESCLUSIONE

- 9.1. Sono escluse dalla procedura di cui alla presente manifestazione di interesse le istanze:
  - pervenute da soggetti non ammessi (*ai sensi del paragrafo 5*);
  - non pervenute nei modi e nei tempi stabiliti nel presente avviso;
  - incomplete o contenenti informazioni incongruenti o errate, sempreché non sanabili in sede di soccorso istruttorio;
  - formulate in maniera difforme rispetto al fac simile di istanza ovvero non contenenti tutti gli elementi o le dichiarazioni previsti nella presente manifestazione di interesse, sempreché non sanabili in sede di soccorso istruttorio;
  - non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nella presente manifestazione di interesse;
  - non rispondenti ai criteri e requisiti fissati nelle Ordinanze e norme collegate;
  - non sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o suo delegato;
  - afferenti a richiedenti che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
  - presentate in forma singola da Comuni che hanno presentato istanza in forma associata.
- 9.2. Sono altresì escluse dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 4, co.4 delle Ordinanze, le istanze di partecipazione finalizzate alla realizzazione di studi di MS relativi a zone che incidono su:
  - 9.2.1. Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS);
  - 9.2.2. aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale, per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
    - 9.2.2.1. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza n.780/2021;

9.2.2.2. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

9.2.2.3. rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

Si precisa che la presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I" ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 17/01/2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

## **10. VERIFICA DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

10.1. La formazione degli elenchi finalizzata all'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 11 è preceduta dalla verifica di ammissibilità, che consiste nel controllo dell'assenza delle cause di esclusione specificate al paragrafo 9.

10.2. Le richieste di contributo risultate ammissibili saranno ordinate in una graduatoria sulla base dei seguenti criteri, elencati secondo ordine di priorità:

10.2.1. Studi di MS1, comprensivi di analisi della CLE, con preferenza per:

10.2.1.1. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;

10.2.1.2. Comuni associati;

10.2.1.3. Comuni con maggiore  $a_g$ ;

10.2.2. Analisi della CLE nei Comuni dotati di MS1 con preferenza per:

10.2.2.1. Studi MS1 validati dalla Commissione Tecnica Nazionale (di cui all'art.5, co.7 e 8 dell'OPCM 3907/2010 istituita con DPCM 21/04/2011 per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile – nel seguito: Commissione Tecnica);

10.2.2.2. Comuni ricadenti nella zona rossa del Piano Vesuvio e dei Campi Flegrei;

10.2.2.3. Comuni associati;

10.2.2.4. Comuni con maggiore  $a_g$ ;

10.2.3. Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 1 (rif. Art.6, co.3 delle Ordinanze) che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:

10.2.3.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;

10.2.3.2. Comuni associati;

10.2.3.3. Comuni con maggiore  $a_g$ ;

10.2.4. Studi di MS3 nei Comuni ricadenti in zona sismica 2 o 3 che alla data della manifestazione d'interesse abbiano perlomeno consegnato all'Ufficio gli elaborati richiesti per gli studi MS1, con preferenza per:

10.2.4.1. Studi MS1 già validati dalla Commissione Tecnica;

10.2.4.2. Comuni associati;

10.2.4.3. Comuni con maggiore  $a_g$ ;

10.3. Nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE, i criteri di preferenza saranno applicati all'intera associazione/unione di Comuni anche se si riferiscono ad un solo Comune che ne fa parte.

10.4. Per le richieste di CLE+MS3 il Comune richiedente viene inserito nelle due distinte sezioni della graduatoria (quella relativa a CLE e quella relativa a MS3) con riferimento al contributo richiesto.

## 11. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E AMMISSIONE A CONTRIBUTO

11.1. L'assegnazione dei contributi verrà effettuata, a cura dell'Ufficio, sulla base dei criteri di ammissibilità e priorità specificati nella presente manifestazione di interesse e nelle Ordinanze, all'esito della seguente procedura (soccorso istruttorio):

11.1.1. per ciascuna istanza per la quale abbia rilevato una o più cause di esclusione sanabili, l'Ufficio comunica i motivi che ostano all'inclusione dell'istanza nell'elenco A di quelle ammissibili a contributo;

11.1.2. nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, l'istante può far pervenire all'Ufficio le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

11.1.3. l'Ufficio, concluse le attività istruttorie, redige e pubblica sul BURC, con effetto di notifica a tutti gli interessati, l'elenco delle istanze escluse (elenco B) e quello delle istanze ammissibili a contributo (elenco A), ordinate secondo i criteri di priorità di cui al paragrafo 10.

11.2. Gli elenchi A e B saranno articolati così come di seguito indicato:

11.2.1. l'**elenco A** (istanze ammissibili a contributo) risulta articolato in:

11.2.1.1. **sub – elenco A1**: istanze ammesse a contributo in quanto rientranti nei limiti delle risorse disponibili al momento della redazione dell'elenco;

11.2.1.2. **sub – elenco A2**: istanze che, se nulla osta, saranno ammesse a contributo in caso di mancata concessione o di revoca o decadenza di quelle comprese nel sub elenco A1 o in caso di incremento delle risorse disponibili, per qualsiasi motivo (anche a seguito di economie di gara degli studi già ammessi a contributo) intervenuto successivamente alla pubblicazione dell'elenco;

11.2.2. l'**elenco B** (istanze escluse): è costituito dalle istanze non sanabili e dalle istanze per le quali, all'esito del soccorso istruttorio, non sono state rimosse le cause di esclusione di cui al paragrafo 9.

11.3. La Regione si riserva, comunque, di non procedere all'approvazione degli elenchi, o al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

11.4. **Con il decreto di approvazione degli elenchi l'Ufficio dispone l'ammissione a contributo delle istanze del sub elenco A1** in favore dei rispettivi richiedenti (nel seguito: beneficiari). Alle istanze presenti nel sub elenco A1 sono assegnate prioritariamente le risorse di cui all'Ordinanza n.780/2021 e successivamente, al loro esaurimento, quelle di cui all'Ordinanza n.978/2023.

## 12. TERMINI E CONDIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.1. I beneficiari sono tenuti ad affidare l'esecuzione degli studi e delle analisi ammesse a contributo dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio, entro **45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di ammissione a contributo** di cui al paragrafo 11.4. Alla comunicazione va allegato l'impegno di spesa per la quota di cofinanziamento e il cronoprogramma delle attività.<sup>4</sup>

Tale termine è prorogabile solo in caso di motivate ragioni da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga e a condizione che questa sia compatibile con il termine di cui all'art.19 delle Ordinanze di riferimento delle risorse assegnate.<sup>5</sup>

Considerato che gli studi di MS e CLE identificano un progetto di investimento pubblico, i soggetti beneficiari dovranno fornire all'Ufficio i Codici Unici di Progetto (CUP) con riferimento ai propri interventi.

12.2. Gli studi di microzonazione sismica (MS1 e MS3) dovranno essere redatti da un geologo abilitato, mentre le analisi della CLE dovranno essere redatte da un ingegnere o architetto abilitato.

12.3. Gli studi dovranno essere realizzati secondo le procedure e i termini di attuazione indicati nel presente atto, in accordo con le modalità e i criteri previsti nel documento nazionale degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti, scaricabili al seguente link: [www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/category/3-linee-guida](http://www.centromicrozonazioneisismica.it/it/download/category/3-linee-guida).

<sup>4</sup> Gli affidamenti degli incarichi dovranno rispettare la normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sono esclusi sub-affidamenti di incarichi.

<sup>5</sup> Per le istanze a cui sono assegnate le risorse di cui all'Ordinanza n.780/2021 tale termine, salvo proroghe del DPC, è attualmente fissato al 16/09/2024 (art.19, commi 1 e 5). Per le istanze a cui sono assegnate le risorse di cui all'Ordinanza n.978/2023 tale termine, salvo proroghe del DPC, è definito all'art.19, co.1: "Le risorse [...] per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono revocate dal Dipartimento della protezione civile, ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza."

12.4. In coerenza con quanto prescritto dall'art. 6 delle Ordinanze:

12.4.1. gli studi di MS1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

12.4.2. per gli studi di MS3 dovranno contemporaneamente essere svolte le seguenti attività:

12.4.2.1. realizzazione degli studi prioritariamente nell'insediamento storico;

12.4.2.2. completamento degli studi di MS1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

12.4.2.3. realizzazione degli studi di MS3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale può non essere rispettata qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per liquefazione e instabilità di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.

Qualora vi sia la necessità di approfondire zone di attenzione per instabilità cosismiche per faglie attive e capaci (FAC) che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati studi locali di MS3, in deroga alle condizioni di cui al paragrafo 12.4.2.

**12.5. Gli studi di MS1, CLE e MS3 dovranno essere realizzati e trasmessi all'Ufficio entro 240 giorni, in caso di partecipazione singola (istanza di un singolo Comune) o 300 giorni in caso di partecipazione associata (istanza di un'unione o associazione di Comuni finalizzate all'esercizio delle funzioni di protezione civile inclusa la gestione dell'emergenza con riferimento all'art. 11, co. 2 e 3 delle Ordinanze), dall'affidamento dell'incarico.<sup>6</sup>**

12.6. Entro 90 giorni dalla ricezione degli elaborati finali, l'Ufficio trasmette la documentazione alla Commissione Tecnica del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), come previsto dall'art. 5, co. 5 delle Ordinanze.

La Commissione Tecnica può comunque richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti sugli studi e le analisi trasmessi. Tale adempimento è assicurato dall'Ufficio, che richiede l'esecuzione al Beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione Tecnica.

12.7. Acquisita la validazione della Commissione Tecnica e l'attestazione da parte del beneficiario sui costi effettivamente sostenuti, l'Ufficio approva gli studi, certificandone la conformità agli

---

<sup>6</sup> Termine prorogabile solo in caso di motivate ragioni da documentare all'atto della presentazione dell'istanza di proroga.

Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), Linee Guida integrative predisposti dalla Commissione Tecnica e successivi aggiornamenti.

12.8. Il beneficiario si impegna a dare avvio al procedimento di approvazione della variante o aggiornamento del PUC e/o PUA, nel rispetto della L.R. 16/2004 s.m.i., emanando la deliberazione della Giunta comunale di adozione entro 12 mesi dalla notifica dell'approvazione degli studi oggetto di contributo. Qualora, al momento della concessione del contributo, il beneficiario non sia provvisto di PUC approvato, lo stesso si impegna a dare avvio al procedimento di formazione di esso entro 18 mesi.

Gli studi di MS e le analisi della CLE, validati dalla Commissione Tecnica e certificati dall'Ufficio (paragrafi 12.6 e 12.7) e per i quali siano decorsi i suddetti termini, sono sottoposti a controllo a campione, nella misura del 5%, per verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dal presente paragrafo.

### 13. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

13.1. L'erogazione del contributo statale concesso ai Beneficiari avviene in due soluzioni:

13.1.1. un **primo acconto**, pari al 50% del contributo concesso, sarà erogato quale anticipazione sul totale spettante entro 90 gg dalla formale ammissione a contributo di cui al paragrafo 11.4, nei limiti degli equilibri di bilancio, previa trasmissione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi e dell'impegno contabile del cofinanziamento;

13.1.2. il **saldo** del contributo concesso sarà erogato, su richiesta del beneficiario, al netto delle eventuali economie, dopo la validazione dello studio da parte della Commissione Tecnica, contestualmente all'approvazione dello studio da parte dell'Ufficio. L'importo del saldo è pari alla differenza tra il contributo accordato al netto delle economie eventualmente maturate (ovvero la somma complessivamente spesa) e la prima rata di acconto.

Per l'erogazione del saldo il beneficiario dovrà trasmettere la necessaria documentazione amministrativa e contabile attestante la somma complessivamente spesa secondo i modelli di attestazione dei costi predisposti dall'Ufficio. Entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di liquidazione del saldo, l'Ente trasmette le fatture quietanzate e tutti gli altri atti amministrativi e contabili comprovanti la spesa complessiva sostenuta.

13.2. Le **economie** derivanti dall'eventuale ribasso d'asta, o comunque formatesi, restano nella titolarità regionale in proporzione al contributo concesso.

13.3. Nel caso di partecipazione in forma associata per la realizzazione di studi di MS1+CLE tutti gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo saranno a carico del soggetto capofila.

#### **14. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

14.1. Il Beneficiario si impegna a rispettare tutte le norme vigenti, tra cui in particolare:

14.1.1. il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.) e relativi allegati;

14.1.2. le OO.C.D.P.C. n.780/2021 e n.978/2023 e norme collegate.

14.2. Il Beneficiario si impegna altresì:

14.2.1. a rispettare gli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (ICMS), le Linee Guida integrative predisposte dalla Commissione Tecnica Nazionale istituita con DPCM del 21/04/2011, le linee guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) redatta dalla Commissione Tecnica Nazionale del DPC e successivi aggiornamenti;

14.2.2. a rispettare i termini previsti al paragrafo 12;

14.2.3. a produrre la documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione Tecnica così come specificato al paragrafo 12.6;

14.2.4. a fornire, entro 30 giorni, ogni informazione eventualmente richiesta dall'Ufficio anche ai fini del monitoraggio sull'avanzamento delle attività;

14.2.5. a rispettare ogni altra prescrizione della presente manifestazione di interesse.

14.3. La realizzazione degli studi di MS e/o le analisi della CLE avviene sotto la totale, diretta ed esclusiva responsabilità del Beneficiario, rimanendo la Regione Campania indenne da ogni controversia e da qualsiasi onere derivante da contestazioni, riserve, pretese o azioni risarcitorie comunque avanzate da professionisti e qualsivoglia soggetto terzo, in relazione a tutto quanto ha diretto o indiretto riferimento all'attuazione degli studi e delle analisi finanziate.

14.4. I pagamenti connessi all'investimento e alle attività assistite dal contributo regionale devono avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i..

#### **15. DECADENZA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO**

15.1. I beneficiari decadono dal contributo concesso nel caso di:

15.1.1. mancato rispetto dei termini di cui ai paragrafi 12.1 e 12.5;

15.1.2. inadempimenti o irregolarità (nel seguito: infrazioni), se gravi o reiterati; tra le infrazioni gravi rientrano, tra l'altro, le false attestazioni, le frodi e l'attuazione degli

interventi in sostanziale difformità dalle modalità, dai contenuti e dalle finalità originariamente previste.

15.2. Concesso il contributo, dal secondo al quinto inadempimento non grave, l'Ufficio applica una penalizzazione ai beneficiari, per ogni infrazione, mediante una decurtazione pari al 10% del contributo concesso. Le decurtazioni sono applicate in occasione della prima liquidazione utile. Al sesto inadempimento non grave, il beneficiario decade dal contributo.

15.3. Sono inadempimenti non gravi<sup>7</sup>:

15.3.1. il mancato riscontro alle note di monitoraggio o richieste formulate dall'Ufficio entro le tempistiche indicate nelle stesse;

15.3.2. la presenza di voci di spesa inammissibili con le finalità del contributo concesso emerse a seguito di controlli; in tal caso oltre alla penalizzazione, dette voci di spesa saranno escluse dal  $C_{contr}$ ;

15.3.3. il ritardo nelle procedure, rispetto al cronoprogramma, non adeguatamente giustificato.

15.4. Qualora dal controllo di cui al paragrafo 12.8 emerga il mancato rispetto dei termini, l'Ufficio applica una penalizzazione ai beneficiari mediante una decurtazione del 30% del contributo concesso, invitando il beneficiario a restituire detta somma e a adempiere a quanto prescritto al paragrafo 12.8 nei successivi sei mesi. Decorso infruttuosamente tale termine, il beneficiario decade dal contributo.

15.5. I beneficiari dichiarati decaduti restituiscono entro 60 giorni le somme ricevute; in mancanza si procederà al recupero coattivo con aggravio delle spese connesse.

## 16. FORO COMPETENTE

16.1. Per controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

## 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e s.m.i., si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun partecipante alla presente procedura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al presente avviso. Titolare del trattamento è Giunta Regionale della Campania. Soggetto delegato al trattamento è l'Ufficio di *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo della D.G. 50.18.*

---

<sup>7</sup> L'elenco è esemplificativo, non esaustivo.

## 18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

18.1. Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., Responsabili del Procedimento sono l'ing. Antonio Iasevoli e l'ing. Salvatore Palma, funzionari in servizio presso la Direzione Generale 50-18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile – *Staff 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo* – tel. 081.7963346/57 - pec: [staff.501891@pec.regione.campania.it](mailto:staff.501891@pec.regione.campania.it) . Eventuali quesiti possono essere inoltrati esclusivamente via p.e.c. all'indirizzo su indicato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul B.U.R.C<sup>8</sup>. L'Ufficio non fornirà risposte ai singoli quesiti ma provvederà a rielaborarli o raggrupparli, per tematica, nelle FAQ che saranno pubblicate sul sito dei LLPP (<http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/>), nell'Area Tematica Rischio Sismico- Microzonazione e CLE, raggiungibile al seguente link: [http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=123](http://www.lavoripubblici.regione.campania.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=114&Itemid=123).

## 19. CLAUSOLA DI RINVIO

19.1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si rinvia a quanto disposto dalle Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile citate in premessa, dalla D.G.R. n.757/2023 e dagli allegati alla presente manifestazione di interesse.

Il Dirigente dello Staff 50.18.91

Ing. Sergio Caiazza

### ALLEGATI:

- ALL. A – Comuni della Campania con accelerazione al suolo  $a_g \geq 0,125g$  (estratto dall'All. 7 delle Ordinanze);
- ALL. B1.1 – Modello di Istanza di partecipazione in forma singola per MS1+CLE, CLE, MS3, CLE+MS3;
- ALL. B1.2 – Modello di istanza di partecipazione in forma associata per MS1+CLE;
- ALL. B2 – Modello di delega alla sottoscrizione digitale e alla presentazione dell'istanza di partecipazione;
- ALL. B3 – Modello di nomina del soggetto capofila nel caso di partecipazione in forma associata per MS1+CLE;
- ALL. C – Informativa trattamento dati.

---

<sup>8</sup> Nel caso in cui il termine suddetto venga a scadenza in giorno festivo o non lavorativo (sabato e domenica), lo stesso si intende differito al primo giorno successivo lavorativo.